

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
13 DICEMBRE 2013, N.149

Integrazioni e modifiche dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 in ordine al nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS) 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
13 DICEMBRE 2013, N.150

Acquisizione di servizi di supporto al Commissario Delegato negli adempimenti relativi alla concessione di contributi ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. in riferimento alla compatibilità degli stessi con la materia aiuti di stato: affidamento di servizi mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 12, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm. 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 13 DICEMBRE 2013, N.149

Integrazioni e modifiche dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 in ordine al nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS)

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

RILEVATO che:

- con le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012 adottate ai sensi delle sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i Direttori alla protezione civile delle tre Regioni interessate, tra cui, per l'Emilia-Romagna, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, sono stati nominati responsabili dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione;

- con l'OCDPC n. 1/2012 e l'OCDPC n. 3/2012 l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza, ovvero la fase decorrente dagli eventi sismici fino al 29 luglio 2012, è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti;

- tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle dei contributi per l'autonoma sistemazione erogabili per il periodo decorrente dagli eventi sismici sino al 29 luglio 2012 ai sensi dell'art 3 dell'OCDPC n. 1/2012 dai dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l'Emilia-Romagna, dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

- con determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, è stata approvata un'apposita direttiva di dettaglio attuativa dell'art. 3 dell'OCDPC n. 1/2012;

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il

29 maggio 2012", convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 71 del 24 giugno 2013, che all'art. 6 dispone in riferimento agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2014;

RICHIAMATE le ordinanze commissariali:

- n. 17 del 2 agosto 2012 "Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C."

- n. 23 del 14 agosto 2012 "Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione";

- n. 24 del 14 agosto 2012 "Criteri e modalità per l'erogazione del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012", come parzialmente rettificata e modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012;

RICHIAMATE altresì:

- l'ordinanza commissariale n. 64 del 6 giugno 2013 il cui allegato 1 reca "Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS) dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";

- la circolare commissariale prot. C.R.2013.0015922 del 25 luglio 2013 recante "Indirizzi interpretativi per l'applicazione dell'ordinanza commissariale n. 64 del 6 giugno 2013 disciplinante il regime di regole con effetto dal 1 agosto 2013 per la prosecuzione del contributo per l'autonoma sistemazione";

PRESO ATTO che diversi Comuni hanno rappresentato l'esigenza di:

- riaprire il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione che ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 è scaduto il 31 luglio 2013;

- regolamentare, ai fini del riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione, i casi riguardanti le inagibilità accertate con ordinanze di sgombero emesse dopo il 31 luglio 2013;

PRESO ATTO, altresì, che i Comuni interessati hanno rappresentato l'esigenza di stabilire criteri, termini e modalità in ordine, a seconda dei casi, alla concessione o rimodulazione delle procedure per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione in relazione a determinate casistiche, quali in particolare:

- le classificazioni degli edifici a seguito della rivalutazione dei danni, comportanti una ridefinizione degli interventi edilizi con conseguente ridefinizione dei termini per l'ultimazione dei lavori;

- gli aggregati edilizi per i quali, ai sensi della L.R. n.16/2012,

sono perimetrare dai Comuni interessati le unità minime di intervento (UMI), costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione ed interventi unitari, nonché gli edifici condominiali, non facenti parte di UMI ed oggetto comunque di progettazione ed interventi unitari, in cui sono ubicate anche abitazioni agibili dalle quali si rende necessario allontanare i rispettivi nuclei familiari durante l'esecuzione dei lavori;

- i prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR), assegnati a nuclei familiari che, stante anche in determinati casi il prolungarsi delle tempistiche per i lavori sull'abitazione inagibile in ragione delle classificazioni conseguenti a rivalutazione dei danni, sarebbero disponibili a provvedere autonomamente alla propria sistemazione fino al ripristino dell'agibilità delle abitazioni danneggiate dal sisma;

RITENUTO, alla luce di quanto rappresentato dai Comuni, di procedere alla soluzione delle questioni prospettate come da dispositivo della presente ordinanza;

RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. 131 del 18 ottobre 2013 recante *"Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali n. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013"*;

EVIDENZIATO, per quanto qui rileva, che:

- i termini per l'ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione - stabiliti in 8, 24 e 36 mesi dalle rispettive ordinanze commissariali n. 29/2012 e s.m.i. (Esiti B, C), n. 51/2012 e s.m.i. (Esito E0) e n. 86/2012 e s.m.i. (Esiti E1, E2, E3) - decorrono dalla concessione dei corrispondenti contributi a seguito di presentazione delle relative domande e che la richiamata ordinanza commissariale n. 131/2013 ha ridefinito i termini e le procedure per la presentazione di tali domande, stabilendo:

- che il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'ordinanza commissariale n. 29/2012 è prorogato al 28 febbraio 2014;
- che il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali n. 51/2012 e s.m.i. e n. 86/2012 e s.m.i. è prorogato al 31 dicembre 2014, purché il richiedente invii, a pena di irricevibilità, apposita istanza all'interno della procedura informatica entro il 31 gennaio 2014;

CONSIDERATO che, a seguito della definizione dei nuovi termini e procedure stabiliti con ordinanza commissariale n. 131/2013, si rende necessario evidenziare e stabilire, come da dispositivo del presente atto, in che modo i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori previsti nell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 si vanno conseguentemente a riallineare;

RITENUTO di stabilire che la presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

DISPONE

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di stabilire:

a) che i nuclei familiari, che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non abbiano già provveduto, presentino ai

fini della concessione del contributo per l'autonoma sistemazione la relativa domanda entro e non oltre il termine perentorio del 10 gennaio 2014;

b) la ricevibilità delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione già presentate ai Comuni oltre il 31 luglio 2013 e prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza;

c) che, sussistendo le condizioni e i presupposti di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013, il contributo per l'autonoma sistemazione nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente punto 1 è riconosciuto dal 1 agosto 2013;

2. di stabilire:

a) in riferimento alle inagibilità conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 accertate dopo il 31 luglio 2013 con ordinanze di sgombero emesse tra tale data e quella della entrata in vigore della presente ordinanza:

- la ricevibilità delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione già presentate ai Comuni alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

- che i nuclei familiari, che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non abbiano già provveduto, presentino ai fini della concessione del contributo per l'autonoma sistemazione la relativa domanda entro e non oltre il termine perentorio del 10 gennaio 2014;

b) in riferimento alle inagibilità conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che venissero accertate con ordinanze di sgombero successive alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, che i nuclei familiari presentino, ai fini della concessione del contributo per l'autonoma sistemazione, la relativa domanda entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza di sgombero;

c) che, sussistendo le condizioni e i presupposti di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013, il contributo per l'autonoma sistemazione nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente punto 2 è riconosciuto dalla data di notifica dell'ordinanza di sgombero;

3. in relazione ai nuovi termini e procedure di cui all'ordinanza commissariale n. 131 del 18 ottobre 2013 recante *"Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali n. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013"*:

a) di confermare quanto previsto all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), dell'ordinanza commissariale n. 64/2013, dando atto che i termini ivi indicati devono intendersi allineati ai termini e procedure di cui all'ordinanza commissariale n. 131/2013;

b) di confermare parzialmente quanto previsto all'art. 7, comma 4, lettera d) dell'ordinanza commissariale n. 64/2013, stabilendo che, per coloro i quali non presentino domanda di contributo per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'ordinanza commissariale n. 29/2012 e s.m.i. (Esiti B, C) entro il nuovo termine del 28 febbraio 2014, i lavori devono iniziare entro i successivi 3 mesi ovvero entro il 31 maggio 2014, ed essere ultimati entro 8 mesi, e dando atto altresì che l'inutile decorso dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori comporta alle rispettive scadenze la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione e la restituzione in entrambi i casi del contributo eventualmente percepito dal 1 agosto 2013, ove i lavori ai sensi del comma 5 dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 non vengano comunque eseguiti entro l'anno successivo

alla scadenza del suddetto termine di 8 mesi;

c) di confermare parzialmente quanto previsto all'art. 7, comma 4, lettera d) dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione di cui alle ordinanze commissariali n. 51/2012 e s.m.i (Esito E0) e n. 86/2012 e s.m.i (Esiti E1, E2, E3), stabilendo che, per coloro i quali non presentino apposita istanza all'interno della procedura informatica entro il 31 gennaio 2014, i lavori devono iniziare entro i successivi 4 mesi ovvero entro il 31 maggio 2014 ed essere ultimati rispettivamente entro 24 e 36 mesi e dando atto che l'inutile decorso dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori comporta alle rispettive scadenze la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione e la restituzione in entrambi i casi del contributo eventualmente percepito dal 1 agosto 2013, ove i lavori ai sensi del comma 5 dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 non vengano comunque eseguiti entro l'anno successivo alla scadenza dei suddetti termini di 24 e 36 mesi;

d) di stabilire, in riferimento alle precedenti lettere b) e c) del presente punto 3, che - ove le abitazioni inagibili facciano parte di aggregati edilizi e di edifici condominiali oggetto di progettazione ed interventi unitari ai sensi della L.R. n. 16 del 21/12/2012 "*Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012*" e delle ordinanze commissariali n. 29/2012 e s.m.i., n. 51/2012 e s.m.i. e n. 86/2012 e s.m.i., di seguito denominate ordinanze commissariali sulla "*ricostruzione*" - i termini per l'inizio e l'ultimazione lavori coincidono con quelli previsti per l'intervento unitario;

e) di confermare l'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 per quanto non diversamente riportato nel presente punto 3;

4. di dare atto che, in riferimento alla classificazione degli edifici - qualora si provveda, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. n. 16/2012 e delle ordinanze commissariali sulla "*ricostruzione*", ad una nuova classificazione di agibilità conseguente ad una rivalutazione, in aumento o in diminuzione, dei danni, comportante una ridefinizione degli interventi edilizi e dei termini per l'inizio e l'ultimazione lavori - la durata del contributo per l'autonoma sistemazione si deve ritenere conseguentemente ridefinita in relazione alla nuova classificazione;

5. di stabilire, in riferimento alle abitazioni con esito di agibilità classificato A - facenti parte di aggregati edilizi e di edifici condominiali oggetto di progettazione ed interventi unitari ai sensi della L.R. n. 16/2012 e delle ordinanze commissariali sulla "*ricostruzione*" - dalle quali si rende necessario durante l'esecuzione dei lavori allontanare i nuclei familiari:

- che, ai fini della concessione del contributo per l'autonoma sistemazione, tali nuclei presentino la relativa domanda al Comune in cui è ubicata l'abitazione entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di allontanamento dall'abitazione medesima;

- che la domanda deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della dichiarazione del progettista incaricato della progettazione unitaria degli interventi, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il progettista attesta sia la necessità che la data di allontanamento dall'abitazione;
- che il contributo per l'autonoma sistemazione, sussistendo, in quanto compatibili, le condizioni e i presupposti di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013, è riconosciuto dalla data di allontanamento dall'abitazione;

6. di modificare l'art. 9, comma 1, lett. e), dell'ordinanza commissariale n. 64/2013, stabilendo che:

a) i nuclei familiari che rinunciassero al prefabbricato modulare abitativo rimovibile (PMAR), provvedendo autonomamente alla propria sistemazione, ai fini della concessione del contributo per l'autonoma sistemazione, presentino la relativa domanda al Comune in cui è ubicata l'abitazione inagibile entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di riconsegna del PMAR;

b) i nuclei familiari che avessero rinunciato e riconsegnato il PMAR, provvedendo autonomamente alla propria sistemazione prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ai fini della concessione del contributo per l'autonoma sistemazione presentino, ove non avessero già provveduto, la relativa domanda al Comune in cui è ubicata l'abitazione inagibile entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

c) il contributo, sussistendo le condizioni e i presupposti previsti dall'ordinanza commissariale n. 64/2013, è riconosciuto dalla data di riconsegna del PMAR risultante dal relativo verbale;

7. di stabilire che le domande di contributo per l'autonoma sistemazione, da presentarsi nei termini previsti dalla presente ordinanza, vanno compilate utilizzando il modulo di domanda allegato all'ordinanza commissariale n. 64/2013, con la precisazione che i termini di decorrenza del contributo sono quelli stabiliti ai precedenti punti del presente dispositivo;

8. di stabilire che, per tutto quanto non diversamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 64/2013;

9. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

10. di stabilire che la presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 dicembre 2013

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 13 DICEMBRE 2013, N.150

Acquisizione di servizi di supporto al Commissario Delegato negli adempimenti relativi alla concessione di contributi ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. in riferimento alla compatibilità degli stessi con la materia aiuti di stato: affidamento di servizi mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 12, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012 e successivamente fino al 31/12/2014 dall'art. 6 del D.L. n. 43/2013;

Visto il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", in G.U. n.147 del 26, giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in seguito D.L. n. 83/2012) ed in particolare il comma 13 dell'art. 10;

Visto, inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/2/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);

Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare:

- il comma 2 dell'articolo 26 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici o privati";

- l'articolo 27 "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei

soggetti beneficiari";

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final;

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";

- n. 23 del 22 febbraio 2013 "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012" registrata alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna - in data 1 marzo 2013;

- n. 42 del 29 marzo 2013 recante "Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012 e dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013 'Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione ed il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.';

- n. 52 del 29 aprile 2013 recante "Modifiche all'Ordinanza 23 del 2013 come modificata dall'Ordinanza n. 26 del 6 marzo 2013 'Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.'";

- n. 119 dell'11 ottobre 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante "Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.";

Preso atto che:

- data la complessità degli interventi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione ed il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, per cui vengono concessi contributi ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., si è proceduto a numerose modifiche ed integrazioni della medesima ordinanza, al fine di rendere coerenti i criteri e le modalità di concessione dei contributi con le necessità effettivamente rilevate sul territorio ed adeguati alle modifiche

normative nazionali intervenute a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;

- al fine di raggiungere l'obiettivo suddetto si è, tra l'altro proceduto, alla proroga al 31 dicembre 2014 del termine finale per la presentazione delle domande di contributo, già fissato al 31 dicembre 2013;

Preso atto, inoltre:

- che i risarcimenti, in base a prassi consolidata ed alla decisioni di autorizzazione della Commissione, sopra indicate, sugli aiuti per il terremoto in oggetto, non possono superare, nella loro globalità e nel tempo, il danno subito da ciascuna impresa, calcolato secondo le modalità notificate ed approvate nelle Final Decisions;

- della complessità delle norme adottate da Governo e Parlamento sulla materia in oggetto, con conseguenti problemi di interpretazione e di cumulabilità degli Aiuti, al fine di rispettare quanto previsto nelle Decisioni stesse;

- che altre Pubbliche Amministrazioni hanno preso o potranno prendere iniziative autonome in materia di contributi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici, e che pertanto i medesimi beneficiari possono concorrere a più bandi, rendendo quindi necessario un monitoraggio degli interventi, da un lato per garantire il rispetto degli obblighi incombenti sul Commissario, dall'altro per evitare rischi di recupero, nei confronti delle imprese, degli aiuti che dovessero costituire sovra compensazione del danno;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere, per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, all'acquisizione di servizi di supporto al Commissario Delegato negli adempimenti relativi alla concessione di contributi ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e n. 23/2012 e ss.mm. in riferimento alla compatibilità degli stessi con la materia aiuti di stato, anche al fine di acquisire pareri e documentazione a supporto delle Decisioni assunte;

Dato atto che la società I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - S.R.L., come si evince dal curriculum acquisito agli atti del Commissario Delegato, ha maturato un'esperienza trentennale nell'ambito nel settore specifico degli aiuti di stato, svolgendo la propria attività a favore di Amministrazioni Centrali, regionali e locali, di altre Istituzioni, di Associazioni di categoria, di imprese e dialogando con la stessa Commissione europea, anche in relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria della materia;

Acquisita agli atti con Prot. CR/2013/30341 del 4 dicembre 2013 da parte della società I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - S.R.L. - con sede in Bologna, Via Santo Stefano, 16 una proposta relativa alle attività di supporto sopra indicate., per un importo complessivo pari ad €. 39.040,00 comprensivo di IVA al 22%;

Dato atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito nella L. n. 122/2012 e s.m.i., così come previsto al comma e dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;

Considerato che in particolare le attività di supporto al Commissario Delegato consistiranno:

- nella predisposizione di pareri e documenti che forniscano un supporto ad una corretta gestione delle operazioni che riguardino il risarcimento dei danni da terremoto alle imprese del territorio, con particolare riferimento alla qualificazione dei diversi interventi a sostegno delle imprese sotto il profilo della disciplina degli Aiuti di Stato;

- nell'assistenza al Commissario Delegato nell'applicazione

dei principi e delle metodologie, riguardanti gli Aiuti di Stato, compresi i rapporti con la Commissione Europea e con gli Uffici Centrali delle Amministrazione Statale, a seguito della redazione dei rapporti sugli Aiuti;

- nell'eventuale coordinamento con altre Amministrazioni dello Stato che dovessero adottare e gestire provvedimenti a favore delle imprese ubicate nelle aree colpite dal sisma;

Ritenuto, pertanto di procedere all'affidamento alla società I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - S.R.L. dei servizi di supporto al Commissario Delegato negli adempimenti relativi alla concessione di contributi ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e n. 23/2012 e ss.mm. in riferimento alla compatibilità degli stessi con la materia aiuti di stato, attraverso acquisizione in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. i.;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1) di acquisire in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, dalla società I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - S.R.L. servizi di supporto al Commissario Delegato negli adempimenti relativi alla concessione di contributi ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e n. 23/2012 e ss.mm. in riferimento alla compatibilità degli stessi con la materia aiuti di stato, per un corrispettivo pari ad € 39.040,00 comprensivo di IVA al 22%;

2) di dare atto che in particolare le attività che I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - S.R.L. dovrà svolgere, entro il 31 dicembre 2014 sono le seguenti:

- predisposizione di pareri e documenti che forniscano un supporto ad una corretta gestione delle operazioni che riguardino il risarcimento dei danni da terremoto alle imprese del territorio, con particolare riferimento alla qualificazione dei diversi interventi a sostegno delle imprese sotto il profilo della disciplina degli Aiuti di Stato;

- nell'assistenza al Commissario Delegato nell'applicazione dei principi e delle metodologie, riguardanti gli Aiuti di Stato, compresi i rapporti con la Commissione Europea e con gli Uffici Centrali delle Amministrazione Statale, a seguito della redazione dei rapporti sugli Aiuti;

- eventuale coordinamento con altre Amministrazioni dello Stato che dovessero adottare e gestire provvedimenti a favore delle imprese ubicate nelle aree colpite dal sisma;

3) Di dare atto che il complessivo importo per la realizzazione dei servizi complementari, oggetto della presente Ordinanza, pari ad € 39.040,00 comprensivo di IVA al 22%, fino al 31 dicembre 2014, trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2012, convertito in L. n. 122/2012 e s.m.i., così come previsto al comma e dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;

4) Di dare atto che, data la complessità delle attività da svolgere, si ritiene necessario approvare lo schema di contratto, allegato parte integrante alla presente ordinanza, che dettagli tempi e modalità dei servizi da svolgere;

5) che copia del presente provvedimento venga pubblicata, ai sensi degli articoli 26, comma 2, e 27 del d.lgs 33/2013.

Bologna, 13 dicembre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO NEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 57/2012 E N. 23/2012 E SS.MM. IN RIFERIMENTO ALLA COMPATIBILITÀ DEGLI STESSI CON LA MATERIA AIUTI DI STATO - C.I.G. ZAE0CB687

L'anno ..., il giorno, del mese di, con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge,

Tra

Commissario Delegato - Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012”, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. 91352270374, nella persona del dott. Errani Vasco residenza _____ - C.F. _____;

E

I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - S.R.L. (c.f.) con sede legale in via Santo Stefano, n. 16 - Bologna, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del.....(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore degli allegati

Gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, il preventivo presentato da I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - S.R.L. e acquisito agli atti del Commissario Delegato al n. CR-2013-30341 del 4 dicembre 2013

Art. 2 - Oggetto

La Struttura Commissariale affida a I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - S.R.L., che accetta, la fornitura di servizi di supporto al Commissario Delegato negli adempimenti relativi alla concessione di contributi ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e n. 23/2012 e ss.mm. in riferimento alla compatibilità degli stessi con la materia aiuti di stato. La società svolgerà a I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - S.R.L. in particolare le seguenti attività:

a. predisposizione di pareri e documenti che forniscano un supporto ad una corretta gestione delle operazioni che riguardino il risarcimento dei danni da terremoto alle imprese del territorio, con particolare riferimento alla qualificazione dei diversi interventi a sostegno delle imprese sotto il profilo della disciplina degli Aiuti di Stato;

b. nell’assistenza al Commissario Delegato nell’applicazione dei principi e delle metodologie, riguardanti gli Aiuti di Stato, compresi i rapporti con la Commissione Europea e con gli Uffici Centrali delle Amministrazione Statale, a seguito della redazione dei rapporti sugli Aiuti;

c. eventuale coordinamento con altre Amministrazioni dello Stato che dovessero adottare e gestire provvedimenti a favore delle imprese ubicate nelle aree colpite dal sisma;

Le suddette attività sono così dettagliate:

- Rispetto a quanto descritto al precedente punto a) le attività dovranno concludersi entro il 31/1/2014;

- Rispetto a quanto descritto ai precedenti punti b) e c) le attività dovranno concludersi entro il 31/12/2014;

Ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, alla procedura relativa all’acquisizione di cui al presente contratto è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) n. ZAE0CB687.

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di avvio dell’esecuzione delle attività ivi prevista, e termine il 31/12/2014.

L’eventuale proroga dei termini potrà essere accordata nel rispetto della normativa vigente previa adozione di apposito atto formale della Struttura Commissariale.

Art. 4 - Corrispettivo e pagamento

La Struttura Commissariale si impegna a corrispondere a I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - SRL, a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto, la somma di Euro 39.040,00,00 comprensiva di IVA al 22%.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Regione avverrà con le seguenti modalità:

- quanto ad €. 21.960, 00 ad avvenuto completamento dei servizi di cui al precedente art. 1 lett. a) a presentazione di una relazione, entro il 31/01/2014, in cui I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - SRL che dia conto dell’attività complessivamente svolta e degli esiti conseguiti, sulla base di parere favorevole sulla realizzazione delle attività svolte da parte della Struttura Commissariale e successivo rilascio di regolare fattura;

- quanto ad €. 8.540,00 per le attività di cui al precedente art. 1 lett. b) e c) svolte fino al 30/06/2014 a presentazione di una relazione, entro la medesima data, in cui I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - SRL che dia conto dell’attività complessivamente svolta e degli esiti conseguiti, sulla base di parere favorevole sulla realizzazione delle attività svolte da parte della Struttura Commissariale e successivo rilascio di regolare fattura;

- quanto ad €. 8.540,00, a titolo di saldo, per le attività di cui al precedente art. 1 lett. b) e c) svolte dall’1/07/2014 al 31/12/2014 a presentazione di una relazione, entro il 31/12/2014, in cui I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - SRL che dia conto dell’attività complessivamente svolta e degli esiti conseguiti, sulla base dell’attestazione di regolare esecuzione delle attività da parte della Struttura Commissariale e successivo rilascio di regolare fattura;

Le fatturazioni dovranno tenere conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n.207/2010: sull’importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, in seguito all’attestazione della regolare esecuzione ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato da I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - SRL ed alla medesima intestato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n.207/2010 e ss.mm., nonché degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. ed in conformità alle norme in materia di liquidazione e di emissione dell’ordinativo di pagamento, previa verifica della

regolarità contabile della fattura presentata ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Le fatturazioni dovranno recare il riferimento al presente contratto, alla data di accertamento delle prestazioni effettuate o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni stesse ed il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.).

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - SRL assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010.

I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - SRL si assume l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010 e successive modifiche.

I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - SRL si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'eventuale inadempimento delle proprie controparti (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 136/2010 e successive modifiche.

Art. 6 - Risoluzione e Recesso

Il contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo annuo contrattuale;
- cessazione o fallimento dell'Impresa esecutrice;
- ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del C.C.

La Struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'affidataria, qualora, a proprio insindacabile giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modificano la situazione esistente all'atto della stipula e ne rendano impossibili o inopportuna la sua conduzione a termine.

In tali ipotesi saranno riconosciute a I.B.C. - INTERMARKET

BUSINESS CONSULTING - SRL le spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso.

La Struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, anche nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 13, del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012.

Art. 7 - Penali e modalità di applicazione

Il mancato rispetto da parte di I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - SRL dei tempi stabiliti e comunque concordati con la Struttura Commissariale per la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto comporta il pagamento di una penale di importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto del corrispettivo ivi previsto in ragione di ogni giorno di ritardo, e comunque non superiore al 10%, salvo risarcimento del maggior danno.

Le somme dovute a titolo di penale da I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - SRL sono trattenute dalla Struttura Commissariale sugli importi dovuti.

Art. 8 - Cauzione definitiva

I.B.C. - INTERMARKET BUSINESS CONSULTING - SRL ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e secondo le modalità in esso indicate presta garanzia fideiussoria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata sino al completamento delle attività qui dedotte ed all'avvenuto accertamento di regolarità delle medesime.

Art. 9 - Spese, imposte e tasse

Il presente contratto è esente da registrazione se non in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto (bollo, registro, quietanza, diritti fissi di segreteria, ecc.) sono a carico di Performer.

Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme del codice civile e alla vigente normativa di appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., DPR 207/2010 e ss.mm.)

Art. 11 - Foro competente

Le parti convengono che qualsiasi controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto sia devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Bologna, _____

La Struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, _____

IL FORNITORE _____